



Assemblea Regionale Siciliana

**QUADERNI
LEGISLATIVI**

Normativa regionale in materia di

Uffici stampa

(Comunicazione istituzionale)

a cura di

Sebastiano Di Bella

Renato Gullo



Q
U
A
D
E
R
N
O
6

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Normativa regionale in materia di Uffici stampa (comunicazione istituzionale)

A cura
Dell'Incarico speciale per il *Controllo parlamentare e i Testi unici*

Indice

Avvertenza	pag. 8
Introduzione	pag. 10
A) Assemblea Regionale Siciliana	
Regolamento interno del personale	pag. 13
Legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 <i>“Promozione della fondazione Federico II”</i>	pag. 14
B) Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione	
Legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 <i>“Ordinamento degli uffici e del personale dell’Amministrazione regionale”</i>	pag. 15
Legge regionale 6 luglio 1976, n. 79 <i>“Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione”</i>	pag. 15
Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 <i>“Nuove norme per il personale dell’Amministrazione regionale”</i>	pag. 16
Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 <i>“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”</i>	pag. 16
C) Uffici stampa presso gli Enti locali e le amministrazioni pubbliche	
Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 <i>“Interventi urgenti per l’economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme”</i>	pag. 17

Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 <i>“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000”</i>	pag.18
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 <i>“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”</i>	pag.18
Legge 7 giugno 2000, n° 150 <i>"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"</i>	pag.19
Circolare 7 aprile 1999, n. 6 <i>“Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche. Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 nel testo modificato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4”</i>	pag. 22
Decreto 16 marzo 2000 <i>“Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia.”</i>	pag. 25
 D) Portavoce del Presidente della Regione e degli Assessori regionali	
Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 <i>“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”</i>	pag. 27
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 <i>“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”</i>	pag. 27

Avvertenza

In occasione del Salone della comunicazione della Pubblica Amministrazione, l'Assemblea regionale siciliana ha deciso di partecipare fattivamente cercando di far meglio conoscere quello che è il suo prodotto principale: la legge.

Si è pertanto deciso di pubblicare la raccolta delle normative relative a sei settori d'intervento regionali: oltre alla presente, le rimanenti riguardano le attività economiche d'interesse regionale, il diritto allo studio, inteso nella sua più ampia accezione, gli interventi per il reinserimento lavorativo di detenuti in espiazione di pena, gli appalti pubblici, la legislazione regionale in materia di contrasto alla mafia e di sostegno alle vittime.

Disposizioni certo eterogenee fra di loro, ma ciascuna di esse particolarmente rilevante per gli interessi economici o sociali che coinvolge.

Si tratta, e non potrebbe essere altrimenti, di mere raccolte compilative che si propongono esclusivamente di facilitare la lettura della legislazione in essere da parte delle varie platee di interessati, lasciando pertanto intatto il valore e l'efficacia di ciascuna norma.

Qualche parola, adesso, sul metodo che si è seguito nella presente compilazione.

*La prima parte della raccolta contiene la **disciplina interna dell'Assemblea regionale siciliana** relativa al proprio "Servizio informazione e comunicazione"; in considerazione della finalità di una più ampia conoscenza e diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea, si riporta, altresì, la **legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44**, "Promozione della Fondazione Federico II".*

*La seconda parte riguarda la disciplina dell'**Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione** e quindi le seguenti leggi:*

***legge regionale 23 marzo 1971, n. 7**, "Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale", art. 82;*

***legge regionale 6 luglio 1976, n. 79**, "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione", art. 10;*

***legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41**, "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale", art. 72;*

***legge regionale 3 maggio 2001, n. 6**, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", art. 58.*

*Si riporta, successivamente, la normativa in materia di **Uffici stampa presso gli enti locali e le Amministrazioni pubbliche**, contenuta nelle sottoelencate disposizioni:*

***legge regionale 18 maggio 1996, n. 33**, "Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme", art. 58;*

***legge regionale 17 marzo 2000, n. 8**, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", art. 16;*

***legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", art. 127;*

***legge 7 giugno 2000, n° 150**, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", nella parte espressamente richiamata dal suddetto articolo 127 della legge regionale 2/02.*

Per completezza di documentazione, si è ritenuto opportuno pubblicare in questa sede anche la normativa regionale di dettaglio, emanata dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (già Assessorato regionale degli Enti locali):

Circolare 7 aprile 1999, n. 6, “Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche. Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 nel testo modificato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.”

Decreto 16 marzo 2000, “Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia.”

*La quarta parte contiene la normativa in materia di **portavoce del Presidente della Regione e degli Assessori regionali**: la **legge regionale 15 maggio 2000, n. 10**, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”, art. 15; la **legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**, “disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, art. 127.*

Trattandosi di materia soggetta a continui aggiornamenti, si precisa che la normativa presa in esame è quella vigente alla data del 30 giugno 2003.

Si coglie l'occasione per ringraziare la Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana per la cortese collaborazione.

E' infine da dire che proprio recentemente l'Assemblea regionale siciliana, ben consapevole del dibattito apertosi nel Paese circa la necessità di rendere più certa e leggibile la vigente legislazione, nel procedere ad una rivisitazione della sua struttura amministrativa, ha deliberato di istituire un Incarico speciale per la predisposizione di testi unici.

L'obiettivo, ma anche il modus operandi, che si è quindi data è di fungere da catalizzatore per tutte quelle professionalità, esperienze e interessi esistenti nell'Isola al fine di giungere alla predisposizione di testi ragionati della legislazione esistente.

Il compito non è facile per le difficoltà tecniche e procedurali che presenta, ma il vivo interesse che ha già avuto modo di manifestarsi rappresenta un incoraggiante punto di partenza.

INTRODUZIONE

La Comunicazione istituzionale traccia un identikit della pubblica amministrazione, rende visibile il rendiconto delle cose da fare e che sono state fatte, giunge ai cittadini senza filtri, promette correttezza, tempestività e completezza, propone strumenti di conoscenza utili alla partecipazione, fornisce le idee guida di una istituzione che cambia, concede una verifica in tempi reali delle scelte compiute, si evolve a seconda della domanda dei cittadini e delle tecnologie che è in grado di utilizzare. La comunicazione promuove flussi di informazioni nei due sensi e costruisce una rete di risorse che migliorano i servizi del cittadino.

Essa, tuttavia, richiede un momento di progettazione e di programmazione degli interventi secondo step imposti dalle strutture organizzative e dai tempi destinati alla formazione. Bisogna infine tenere conto di un ampio target di destinatari e linguaggi (carta stampata, tv, radio, digitale ecc.), un livello di coordinamento, la individuazione di vari segmenti (comunicazione interna; comunicazione esterna; comunicazione digitale; eventi e promozione d'immagine).

L'Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di avviare una politica di Comunicazione istituzionale con un programma ambizioso di rilancio dell'informazione e della comunicazione. Il Consiglio di Presidenza dell'Ars ha scelto di mettere in campo ingenti risorse per parlare ai cittadini, sviluppando strumenti capaci di fare conoscere servizi, informazioni, idee e intenzioni degli enti e delle istituzioni. Gli obiettivi che il progetto si propone sono una informazione tempestiva e completa sull'attività parlamentare in generale, la creazione di strumenti e canali d'informazione direttamente realizzati dall'Assemblea Regionale Siciliana; un sistema di informazione/comunicazione integrata che consenta all'interno la circolazione delle notizie utili in tempi reali; la creazione di strumenti di comunicazione che diano informazioni di base sulle istituzioni siciliane con particolare riferimento all'Assemblea regionale, anche ai fini di una educazione civica mirata alla partecipazione democratica e alla legalità; la creazione di strumenti di comunicazione capaci di dialogare con i cittadini e stimolarne la partecipazione, avvicinandoli alle istituzioni.

Investendo nella comunicazione, l'Assemblea intende superare il gap di una informazione legata alle vicende politiche e ai bisogni di consenso, pur legittimi.

C'è la consapevolezza che una comunicazione istituzionale efficace premi i rappresentanti delle istituzioni e insieme ne migliori l'immagine.

Si tratta di un notevole salto culturale che modifica in alcuni casi gli assetti burocratici e spazza via la credenza che solo una comunicazione personalizzata possa assicurare consenso.

La pubblicazione di una raccolta delle normative regionali relative all'informazione e comunicazione istituzionale giunge, dunque, a proposito.

Essa fa parte di una collana dedicata alle leggi regionali, nell'ambito di un programma che mira a raccontare e documentare i risultati dell'attività legislativa dell'Assemblea, cioè la produzione delle leggi. Oltre a questa raccolta, infatti, l'Assemblea propone la pubblicazione di altre cinque raccolte in altrettanti settori d'intervento (attività economiche d'interesse regionale, diritto allo studio, reinserimento lavorativo dei detenuti in espiazione di pena, appalti pubblici, legislazione regionale in materia di contrasto alla mafia e sostegno alle vittime).

La raccolta che proponiamo con questo volume tende a fare conoscere i progressi realizzati nel campo della informazione e comunicazione istituzionale attraverso una cronologia dei documenti legislativi, delle direttive e circolari regionali. Essa cade in un momento assai importante: la Sicilia è intervenuta con una propria legge nella materia, la legge regionale n. 2 del 2002 che permette alle pubbliche amministrazioni di disporre di uno strumento indispensabile per sviluppare le relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi interni di informazione, usufruire di un efficace servizio di comunicazione.

E' stato inoltre firmato di recente il protocollo d'intesa fra l'Associazione "Comunicazione Pubblica", la Conferenza dei Consigli Regionali e delle Province Autonome e la Federazione Nazionale della Stampa. L'intesa favorirà l'attuazione della legge n. 150 grazie all'impegno assunto dalle Regioni e Province Autonome di definire le aree di competenza dei servizi e uffici preposti all'attività di comunicazione, nel pieno rispetto della tripartizione delle competenze prevista dalla legge n. 150.

Firmando l'intesa a nome della Conferenza, che ci ha delegati a trattare la materia, abbiamo avuto modo di sottolineare il carattere strategico della collaborazione tra le Regioni e le due associazioni di categoria. Ci sono tutte le condizioni per sviluppare il dialogo con i cittadini, promuovere la conoscenza delle istituzioni e la loro partecipazione.

Questa raccolta colma una lacuna: consente di apprezzare i progressi fatti e di conoscere la legislazione vigente attraverso una puntuale documentazione, offrendo così ai cittadini e all'amministrazione pubblica siciliana uno strumento di conoscenza assai utile.

On. Salvo Fleres
Vicepresidente Vicario

A) Assemblea Regionale Siciliana

REGOLAMENTO INTERNO DEL PERSONALE

Articolo 26

Giornalisti del Servizio informazione e comunicazione

1. I giornalisti del Servizio informazione e comunicazione sono nominati alla qualifica di Redattore capo con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, a seguito di pubblico concorso per titoli tra i giornalisti professionisti o pubblicisti con almeno nove anni di iscrizione all'ordine professionale.
2. La carriera dei giornalisti dell'Assemblea comprende l'unica qualifica di Redattore capo.
3. Ad uno dei giornalisti del Servizio informazione e comunicazione, che abbia maturato almeno quattro anni di anzianità effettiva nella qualifica di Redattore capo, possono essere conferite, con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, le funzioni di Direttore del Servizio informazione e comunicazione, con compiti di coordinamento dell'attività del Servizio stesso.
4. Con le medesime modalità, tali funzioni possono essere revocate.
5. Al Direttore del Servizio informazione e comunicazione è affidata la Vice direzione responsabile della rivista "Cronache parlamentari siciliane".
6. Ai suddetti giornalisti, per quanto riguarda la normativa in materia di stato giuridico (ivi compreso l'orario di lavoro, i congedi ordinari e straordinari e i casi di incompatibilità e di cumulo) e in materia di quiescenza e previdenza (ivi compreso il collocamento a riposo e l'indennità di fine servizio) si applica la normativa prevista per tutto il personale di ruolo dell'Assemblea.
7. Spetta ugualmente ai medesimi giornalisti di potere optare tra il sistema di quiescenza e previdenza dell'Assemblea e quello precedentemente goduto.
8. I giornalisti sono tenuti all'esclusività professionale e qualsiasi eventuale collaborazione giornalistica esterna dovrà essere espressamente autorizzata, su proposta formale del Segretario generale, dal Presidente dell'Assemblea; essi non possono essere destinati a mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti e che comunque non abbiano attinenza con l'attività giornalistica.
9. Il trattamento economico dei giornalisti e le relative indennità sono fissati dal Consiglio di Presidenza.

**Decreto Presidente
n. 230 del 1° aprile 2003
Tabella A**

Il ...*Servizio Informazione e comunicazione* ricomprende:
l'Ufficio bollettino;
l'Ufficio Sala stampa, rapporti con gli organi d'informazione, televideo.

Legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44*
“Promozione della fondazione Federico II”.

Art. 1

1. Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione denominata "Federico II".

2. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, Palazzo dei Normanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della Regione.

Art. 2

1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

- a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;
 - b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;
 - c) la conservazione e l'ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea;
 - d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani.
- ...omissis...

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 14 dicembre 1996, n. 62.*

B) Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione

Legge regionale 23 marzo 1971, n. 7*

“Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.”

Art. 82

Uffici stampa e documentazione

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono costituiti uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell'ordine professionale.

L'organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge.

Legge regionale 6 luglio 1976, n. 79**

“Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione.”

Art. 10

Ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è istituito l'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione Siciliana.

...omissis...

Il compito di tale Ufficio è quello di raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti l'attività della Regione Siciliana.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 24 marzo 1971, n. 14.*

***Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 10 luglio 1976, n. 41.*

Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41*
“Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.”

Art. 72

*Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione
della Presidenza della Regione*

L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è composto di 4 giornalisti professionisti con almeno 18 mesi di anzianità cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in volta la funzione di coordinarne l'attività ad uno dei giornalisti.

Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse.

I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura prevista per i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati.

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6**
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.”

Art. 58

Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente la segreteria della Giunta regionale, ...omissis... e l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.

...omissis...

4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 31 ottobre 1985, n. 48.*

***Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 2001, n. 21 (modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21).*

C) Uffici stampa presso gli Enti locali e le Amministrazioni pubbliche

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33*

“Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme.”

Art. 58

Istituzione di Uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 (1) sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.
3. Le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1, integrate ai sensi della presente legge.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 1996, n. 26 (modificata dalla legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4).*

1) *L. r. 30 aprile 1991, n° 10 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”:*

Art. 1

Principi

1. L'attività amministrativa della Regione Siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

...omissis...

Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8*
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.”

Art. 16

Enti locali. Uffici stampa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, così come modificato ed integrato dall'articolo 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile.
2. Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo.

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”

Art. 127

Informazione e comunicazione

1. Nell'ambito della Regione Siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 *"Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni"*. Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
3. ...omissis...
4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.
5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.
6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo, frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.

*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 20 marzo 2000, n. 13.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 27 marzo 2002, n. 14.

Legge 7 giugno 2000, n. 150*

"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2.

Forme, strumenti e prodotti

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.*

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3.

Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4.

Formazione professionale

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 6.

Strutture

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7.

Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8.

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9.

Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (già Assessorato regionale degli Enti locali)

Circolare 7 aprile 1999, n. 6*

***“Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche.
Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 nel testo modificato dall'art. 28
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.”***

L'art. 58, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ha autorizzato i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti "retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico".

Il terzo comma del succitato articolo ha previsto che le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgano con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1.

L'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 5 ha apportato due modifiche alla normativa in argomento.

La prima riguarda il primo comma con "l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza" in sostituzione delle parole riguardanti la previsione retributiva sopra riportata tra virgolette e sottolineata.

La seconda ha aggiunto al terzo comma le parole: "integrate ai sensi della presente legge".

Le novità introdotte dal legislatore regionale con la già richiamata legge regionale n. 4/99 tendono a rendere la posizione dei giornalisti degli uffici stampa conforme "in toto" allo status giuridico ed al trattamento economico previsto per tali professionisti.

La "ratio" della nuova norma è, pertanto, quella di fare chiarezza indicando la normativa specifica della categoria, come punto di riferimento normativo. La dizione "integrate ai sensi della presente legge" non può che riferirsi, conseguentemente, all'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza. L'integrazione rileva, in particolare, sulle procedure concorsuali. Preliminarmente si reputa opportuno precisare che dall'1 gennaio 1999 non sussiste più l'obbligo del concorso per soli titoli in quanto la relativa disposizione introdotta con il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e della successiva proroga prevista dal primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 non è stata ulteriormente prorogata.

La normativa vigente è, pertanto, quella prevista dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

Come già precisato con la circolare 16 novembre 1991, n. 12, gruppo XII, n. prot. 2260, la disposizione di cui all'art. 3 della surrichiamata legge regionale n. 12/91 lascia alla potestà regolamentare dell'ente di specificare la forma del concorso, cioè se per esami, per titoli ed esami, o solo per titoli.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 14 maggio 1999, n. 22.*

Questi ultimi trovano anche espressa menzione al 2° comma dell'art. 5 ("E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli").

L'innovazione normativa di cui all'art. 28 della recente legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 impone di attivare le procedure concorsuali in conformità alle specificità professionali della categoria.

Conseguentemente, il decreto assessoriale 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998, di determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli enti locali, poiché non tiene conto di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i titoli professionali non è rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Peraltro, è in corso di emanazione il nuovo provvedimento per la valutazione dei titoli, conforme al dettato normativo introdotto con il già richiamato art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4. Relativamente ai concorsi per esami o per titoli ed esami le amministrazioni, in sede regolamentare, potranno rifarsi per stabilire le prove concorsuali e le materie oggetto della prova orale, alle disposizioni contenute negli artt. 37 e 44 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, supplemento Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo 1965, n. 63, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 1972, n. 138).

Si segnala l'opportunità che venga inserita tra le materie anche l'organizzazione dell'ente che bandisce il concorso e nozioni generali della normativa di settore.

Per la figura del capo ufficio stampa gli enti locali possono applicare sia il quinto comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che il comma 5bis del medesimo articolo della legge n. 142/90 introdotto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepito con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (copertura di posti mediante contratto di diritto privato a tempo determinato).

Si richiama al riguardo la circolare del Ministero dell'interno 15 luglio 1997, n. 1/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 24 luglio 1997.

Nei bandi di concorso dovranno essere tenute presenti le disposizioni riguardanti le riserve dei posti per gli interni in possesso del titolo professionale di giornalista.

Si segnalano alle amministrazioni in indirizzo, per la dovuta applicazione, anche per i contratti a tempo determinato, i seguenti articoli del contratto nazionale di lavoro giornalistico:

- art. 7) - (*Orario di lavoro, settimana corta e orario di chiusura*) relativamente in particolare all'orario di lavoro settimanale che non può essere inferiore alle 36 ore settimanali;
- art. 8) - (*Rapporti plurimi*) per quanto riguarda l'esclusività professionale.

Per la copertura dei posti mediante concorso pubblico, per gli enti interessati resta ferma la necessità di adeguare il regolamento dei concorsi ed il programma triennale delle assunzioni. Nelle more dell'espletamento dei concorsi gli enti interessati potranno utilizzare l'istituto del contratto a termine, che non potrà, comunque, superare i dodici mesi, nel rispetto dell'art. 3 del C.N.L.G. e ciò nel rispetto di criteri oggettivi di professionalità per rispondere, inoltre, ai principi di trasparenza ed imparzialità.

Le scelte effettuate devono essere adeguatamente motivate, al fine di fare comprendere in base a quali dati specifici la scelta sia stata operata e di verificare il percorso logico seguito dall'amministrazione e ciò per garantire il miglior risultato possibile nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, si ritiene opportuno richiamare quanto già chiarito dal Comitato regionale di controllo - sezione centrale - con decisione n. 6025/5495 del 15 maggio 1997, che, a norma dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (riguardante l'ordinamento della professione giornalistica), nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'albo professionale, che comprende l'elenco dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti; l'iscrizione in tale albo si pone come requisito indispensabile per essere assunti negli uffici stampa di cui la legge regionale prevede l'istituzione.

Il CO.RE.CO. - sezione centrale - ha precisato, inoltre, che poiché la disciplina delle assunzioni nel pubblico impiego rientra nella riserva di legge sancita dalla legge n. 421/92 e dal decreto legislativo n. 29/93 si ricollega al precetto costituzionale (art. 51 della Costituzione della Repubblica) per cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, non possono essere stabiliti da fonti normative inferiori altri requisiti per l'accesso.

I componenti le commissioni esaminatrici saranno sorteggiati dall'apposito elenco istituito ai sensi della legge regionale n. 12/91 in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 12/91 ed iscritti all'ordine dei giornalisti.

Gli interessati potranno presentare domanda all'Assessorato regionale degli enti locali, per l'iscrizione al succitato elenco regionale e/o provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con le modalità indicate nell'allegato fac-simile dell'istanza.

Decreto 16 marzo 2000*

“Rideterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati ai giornalisti da assumere negli uffici stampa degli enti locali della Sicilia.”

Art. 1

Ai concorsi pubblici per l'assunzione di giornalisti negli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono ammessi tutti i giornalisti che alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana siano in possesso del seguente requisito inderogabile:

- essere iscritti all'albo dei giornalisti con almeno tre anni di anzianità.

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per soli titoli di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 che statuisce: "è fatta salva per le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli", sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati presso enti pubblici o privati con rapporto di lavoro dipendente giornalistico o di collaborazione oppure in aziende editoriali con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 20%, al 30% e al 50% del totale pari, a 100 punti. I titoli professionali o i servizi prestati dovranno essere esclusivamente pertinenti all'attività giornalistica.

Art. 2

1) Il punteggio spettante al titolo di studio è così attribuito:

a) punti 10 - diploma di laurea;

b) punti 8 - ad ogni titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca.

2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (punti 12) è così incrementato:

a) punti 0,10 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

b) punti 1 per la lode.

Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non potrà essere superiore a punti 20.

**Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 9 giugno 2000, n. 27*

Art. 3

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (30% = punti 30).

Essi sono:

a) titoli di specializzazione, di perfezionamento o di abilitazioni professionali conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 8 ciascuno;

b) abilitazione all'esercizio della professione giornalistica di cui agli artt. 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: punti 12;

c) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 2 per ciascuna pubblicazione secondo l'importanza della stessa;

d) anzianità di iscrizione all'ordine dei giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti): punti 1 per ogni anno. Le frazioni superiori o uguali a mesi 6 si valutano come anno intero.

Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non può essere superiore a punti 30.

Art. 4

Il punteggio massimo attribuito ai servizi regolarmente documentati e prestati presso enti pubblici o in aziende editoriali nella misura massima di cui al precedente art. 1 (50% = punti 50) è così attribuito:

a) servizi prestati con contratto a termine (art. 3 C.N.L.G.) punti 0,15 per ciascun mese;

- b) servizi prestati con qualifica non inferiore a quella messa a concorso punti 0,15 per ciascun mese;
- c) servizi prestati con qualifica superiore a quella messa a concorso punti 0,30 per ciascun mese;
- d) i servizi inferiori a mesi uno non sono valutabili;
- e) attività di corrispondente (per punteggio che viene attribuito per ogni anno di attività:
 - 1) corrispondente dai capoluoghi di provincia - punti 2;
 - 2) corrispondente da tutti gli altri centri con almeno 30.000 abitanti - punti 1;
 - 3) corrispondente dai comuni minori - punti 0,5.

Per gli incarichi di corrispondenza riguardanti solo alcuni settori (sport, spettacoli, etc...) si applicano i punteggi indicati sopra ridotti alla metà.

I servizi inferiori a mesi 6 non sono valutabili. I servizi giornalistici svolti come corrispondente non possono essere valutati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

f) responsabile di ufficio stampa in relazione alla importanza ed alla durata della manifestazione da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 4 per ciascun incarico;

g) componenti di ufficio stampa in relazione alla importanza ed alla durata della manifestazione da un minimo di punti 0,10 ad un massimo di punti 3 per ciascun incarico. I punteggi relativi agli uffici stampa vengono attribuiti in relazione alla valenza della manifestazione che viene suddivisa nelle seguenti tre categorie:

- 1) internazionali;
- 2) nazionali;
- 3) regionali o locali;

h) addetto stampa punti 0,10 per ciascun mese; le frazioni inferiori al mese intero non vengono conteggiate.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso per partecipare ai concorsi di componente o capo ufficio stampa non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il totale del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo non può essere superiore a punti 50.

D) Portavoce del Presidente della Regione e degli Assessori regionali

Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*

“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”

Art. 15

Portavoce

1. Nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli Assessori sono autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di cui già dispongono, un portavoce, scegliendolo tra i giornalisti iscritti all'ordine, (omissis)
...omissis...

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2**

“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”

Art. 127

Informazione e comunicazione

...omissis...

3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
...omissis...

*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 27 marzo 2002, n. 14.

